



COMUNE DI SALIZZONE

(Provincia di Verona)

ORIGINALE

N. 36 Reg. delib.	Ufficio competente UFFICIO TECNICO
-----------------------------	---------------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N. 1 AL PAT PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SALIZZONE DI ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO AI SENSI DELL'ART. 14, DELLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2017, N. 14 E ALLE DEFINIZIONI UNIFORMI AVENTI INCIDENZA URBANISTICA CONTENUTE NEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 48 TER, DELLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004 N. 11.
---------	---

Oggi **ventotto** del mese di **settembre** dell'anno **duemilaventi** alle ore **20:45**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
CAMPI ANGELO	Presente	MORELATO MARICA	Presente
CORRA' MIRKO	Presente	PASETTO PAOLA	Presente
DISSADERI DAVIDE	Presente	MANTOVANELLI LAURA	Presente
LUCCHINI ANGELO	Presente	MIRANDOLA TIZIANO	Presente
GUARNIERI LUCA	Presente	ANDREELLA DANIELE	Presente
BISSOLI MARCO	Presente	MORANDI MARIA ELENA	Assente
PASETTO GIACOMO	Presente		

Presenti 12 Assenti 1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il SEGRETARIO COMUNALE DE PASCALI ALESSANDRO.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. CAMPI ANGELO nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N. 1 AL PAT PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SALIZZOLE DI ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO AI SENSI DELL'ART. 14, DELLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2017, N. 14 E ALLE DEFINIZIONI UNIFORMI AVENTI INCIDENZA URBANISTICA CONTENUTE NEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 48 TER, DELLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004 N. 11.
----------------	---

Il Sindaco/Presidente cede la parola all'Arch. Volta, che illustra tecnicamente l'argomento.

La Professionista spiega che il vecchio piano regolatore comunale è stato suddiviso in due parti: il PAT/PATI, che dà le linee generali di sviluppo residenziale o produttivo del territorio, ed il P.I., Piano degli Interventi, che ne è la parte attuativa. Riferisce che la Regione Veneto, dopo anni, ha emanato la norma che impone fino al 2050 la riduzione del consumo del suolo del 50/60 per cento ed ha definito per ciascun comune la quota di suolo consumabile. Sulla base di ciò, informa che nel 2017 è stata fatta, con un lavoro certosino, la schedatura del territorio, identificando le aree consolidate e quelle di trasformazione in atto e le ipotizzate, che sono state fatte salve ed inserite nell'ambito consolidato, ossia potenzialmente edificabile, per il ricalcolo della riduzione del suolo da inviare in Regione. La Regione, quindi, con una delibera del 2018, ha ricalcolato la percentuale di area ancora consumabile, con il nuovo criterio del solo suolo impermeabilizzato. Per quanto riguarda il Comune di Salizzone, fa presente che lo stesso ha disponibilità di 34 ettari, che costituiscono il "consolidato", di cui fanno parte le aree inserite nel PAT, gli accordi pubblico-privato già approvati, le aree a standard ed altri interventi anche non attuati, che non vengono conteggiati come consumo del suolo, ed ha disponibilità di 17 ettari per aree di sviluppo, che costituiscono consumo del suolo.

Il Sindaco aggiunge che la filosofia di dodici anni fa del PATI non prevedeva la riduzione del consumo del suolo e i dimensionamenti erano molto ampi. Ritene che per il tessuto del paese e l'attuale situazione economica gli ettari disponibili siano più che sufficienti a coprire il fabbisogno almeno dei prossimi dieci anni, anche perché non vi è una viabilità che possa permettere grandi sviluppi.

L'Arch. Volta ricorda che in caso di richieste importanti c'è l'articolo delle deroghe, con invio di richiesta in Regione.

Nessuno chiede d'intervenire.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull'oggetto;

PREMESSO CHE:

- il Comune di Salizzone ha avuto quale primo strumento urbanistico generale il Regolamento Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione, approvato con deliberazione della Regione Veneto n.138 in data 21/01/1975;
- con D.C.C. n. 75 in data 19/12/1990, è stata adottata una Variante, ai sensi della L.R. 11/87, al Regolamento Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione, consistente nella disciplina degli interventi edilizi da effettuare sugli insediamenti produttivi e commerciali presenti nel territorio comunale; detta Variante è stata approvata dalla Regione Veneto con Deliberazione n. 284 in data 19/06/1991;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 6142 del 28/12/1993, è stato approvato il primo Piano Regolatore Generale per il Comune di Salizzone;
- con D.C.C. n. 48 in data 27/11/1998, il Comune ha adottato una Variante Generale al Piano Regolatore;
- con D.C.C. n. 32 dell'11/09/1998 il Comune ha adottato una Variante Parziale relativa alla nuova localizzazione dell'area produttiva;

- in data 23/06/2000 il nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di Salizzole è stato approvato con deliberazione n. 1844 della Giunta Regionale;
- il PRG vigente risulta dunque adeguato alle LL.RR. 80/80, nonché agli artt. 22-25 LR 61/85.

CONSIDERATO CHE:

- la nuova legge urbanistica regionale 23 aprile 2004 n. 11 ha introdotto sostanziali modifiche negli strumenti di pianificazione comunale, articolando il Piano Regolatore Generale in due strumenti urbanistici distinti: il Piano di Assetto del Territorio (PAT o PATI), che contiene disposizioni strutturali e strategiche, e il Piano degli Interventi (P.I.), che contiene invece disposizioni operative;
- il P.A.T.I. è stato redatto sulla base di previsioni decennali e costituisce il primo obbligo normativo a cui il Comune si è adeguato al fine della futura attuazione del proprio Piano Regolatore Comunale;
- con D.C.C. n. 61 del 30.12.2008 è stato adottato il P.A.T.I. (Piano di Assetto del territorio Intercomunale) tra i Comuni di Concomarise, Sanguinetto, Salizzole e Gazzo Veronese, ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11;
- con D.C.C. n. 15 del 10.02.2010, è stata disposta la presa d'atto della Deliberazione del Commissario ad acta del Comune di Gazzo Veronese n. 5 del 28.01.2010 (Revoca parziale della D.C.C. n. 34 del 29.12.2008 e riadozione parziale del P.A.T.I., per la parte relativa al territorio comunale di Gazzo Veronese);
- il suddetto P.A.T.I. è stato approvato con Conferenza di Servizi in data 17.08.2011, ai sensi dell'art. 15, comma 6 della sopraccitata LR. n. 11/2004;
- con deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 1787 del 08.11.2011, pubblicata nel B.U.R. n. 89 del 29.11.2011, è stato approvato il P.A.T.I. (Piano di Assetto del Territorio Intercomunale) tra i Comuni di Concomarise, Sanguinetto, Salizzole e Gazzo Veronese, ai sensi dell'art. 15, comma 6 della L.R. n. 11/2004;
- con D.C.C. n. 15 del 29.05.2012 è stato approvato il Primo Piano degli Interventi, relativo alla trattazione normativa del PRG ed adeguamento delle norme tecniche;
- con D.C.C. n. 2 del 12.02.2014 è stato approvato il Seconda Piano degli Interventi, relativo agli accordi pubblici privati;
- con D.C.C. n. 7 del 13.04.2015 è stato approvato il Terzo Piano degli Interventi, relativo al rilevamento del patrimonio edilizio esistente centri storici, corti e nuclei rurali, nella frazione di Bionde di Salizzole;
- con D.C.C. n. 7 del 18.02.2019 è stato approvato il Terzo Piano degli Interventi, relativo al rilevamento del patrimonio edilizio esistente centri storici, corti e nuclei rurali, nel capoluogo di Salizzole;
- che con D.C.C. n. 5 del 01.03.2017, è stata approvata la Prima Variante Verde alla Seconda Fase del Piano degli Interventi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e s.m.i.;
- che con D.C.C. n. 62 del 21.12.2017, è stata approvata la Seconda Variante Verde alla Seconda Fase del Piano degli Interventi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e s.m.i.;
- che con D.C.C. n. 30 del 23.07.2019, è stata approvata la Terza Variante Verde alla Seconda Fase del Piano degli Interventi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e s.m.i.;

CONSIDERATO CHE:

- la Regione del Veneto ha approvato la Legge Regionale 6 giugno 2017, n. 14 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 – Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”;
- tale normativa, all'art. 4, comma 5, prevedeva, come primo adempimento da parte dei Comuni, la compilazione di una scheda informativa contenente alcuni dati richiesti dalla Regione, e la redazione dell'elaborato grafico attestante la perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, da trasmettere alla Regione del Veneto affinché la medesima elaborasse i dati a livello regionale;
- il Comune di Salizzole, con deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 23.08.2017, ha individuato ai sensi dell'art. 13, comma 9, della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14, gli ambiti di urbanizzazione consolidata, di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) della medesima LR. n. 14/2017 ed ha trasmesso alla Regione del Veneto, in data 24.08.2017, la scheda con i dati e gli elaborati richiesti;

- la quantità massima di consumo di suolo fino al 2050 ammesso nel territorio regionale, e nei singoli Comuni, è stata determinata con la DGR. n. 668 del 15.05.2018;
- con tale provvedimento al Comune di Salizzone, inserito nell'ASO – Ambito Sovracomunale Omogeneo n. 19 – è stata assegnata la quantità massima di consumo di suolo di ettari 17,66;
- a seguito della pubblicazione di tale deliberazione, i Comuni con PAT approvato hanno tempo 18 mesi dalla pubblicazione nel BUR del provvedimento regionale per approvare la variante di adeguamento a tale strumento urbanistico generale secondo le procedure semplificate contenute nell'art. 14 della LR. n. 14/2017;
- ad oggi il termine per approvare tale variante, originariamente fissato alla data del 24.11.2019 è stato spostato alla data del 31.12.2019 (art. 17, comma 7, della LR. n. 14/2019 – Veneto 2050) ed infine con la LR. n. 49/2019 prorogato al 30.09.2020;
- ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, 13 e 14, della citata LR. n. 14/2017 e della DGR. n. 668/2018, il PAT del Comune di Salizzone necessita pertanto di essere adeguato a tali disposizioni;

RISCONTRATO che il comma 4, dell'art. 48 ter, della LR. n. 11/2004 introdotto con l'art. 19 della LR. n. 15/2018, stabilisce che i Comuni, con apposita variante, successivamente all'approvazione del REC – Regolamento Edilizio Comunale adeguato al Regolamento Edilizio Tipo (RET), di cui all'Intesa sancita in sede di Conferenza Governo – Regioni – Comuni, il 20 ottobre 2016, recepito con DGR. n. 1896/2017, dovranno adeguare gli strumenti urbanistici comunali (PAT e PI) alle nuove disposizioni uniformi aventi incidenza urbanistica nei tempi e con le procedure previsti, rispettivamente, dall'art. 13, comma 10, e dall'art. 14 della LR. n. 14/2017;

CONSIDERATO che con determinazione n. 5 del 17.10.2019 è stato affidato l'incarico per la predisposizione della variante di adeguamento al PAT alla L.R. n. 14/2017, all'arch. Emanuela Volta, con studio a Povegliano Veronese (VR), iscritta all'Ordine degli Architetti della Provincia di Verona al n. 1578, in possesso di idonea esperienza professionale;

VISTI i seguenti elaborati trasmessi dal progettista incaricato, arch. E. Volta e acquisiti al prot. n. 9025 del 11.12.2019, e precisamente:

- Relazione di progetto;
- Norme Tecniche;
- Elaborato grafico – Ambiti di urbanizzazione consolidata (LR. n. 14/2017, art. 2);

CONSIDERATO che la presente Variante n. 1 al PAT ha scopo ricognitivo e di recepimento/verifica dei parametri stabiliti dalla LR. n. 14/2017 e DGR. n. 668/2018;

CONSIDERATO altresì che:

- la tavola 5 bis contiene la nuova delimitazione degli “Ambiti di urbanizzazione consolidata”, secondo le direttive contenute nella DGR. n. 668/2018, i cui criteri e dimostrazioni sono riportati nella Relazione Tecnica, e tiene conto delle modifiche intervenute sugli strumenti di pianificazione (PRG e PI);
- è stata effettuata la verifica di compatibilità del quantitativo di suolo consumabile assegnato dalla DGR. n. 668/2018 con la SAU – Superficie Agricola Utilizzata trasformabile ammessa dal PAT;
- è stata effettuata la verifica del dimensionamento del PAT rapportandola con gli interventi già attuati, in corso di attuazione e previsti dal PI ma non ancora attuati, dal quale è emerso che possono trovare applicazione le deroghe e il regime transitorio contenuti nella LR. n. 14/2017, in quanto tali interventi, attuati e non, sono congruenti sia con la percentuale del dimensionamento dal PAT attuabile, sia con la quantità di suolo assegnata dalla DGR. n. 668/2018, come rappresentato dalla tabella che segue:

SAU DISPONIBILE DA PAT	mq.	380.589
SAU DISPONIBILE AL NETTO DEGLI INTERVENTI DEL PRIMO PI	mq.	361.528
CONSUMO DI SUOLO DGR N. 668/2018	mq.	176.600
SALDO SAU A DISPOSIZIONE AL 1 PI	mq.	361.528

- dalla verifica effettuata risulta, in sintesi, che prima dell'entrata in vigore dell'adeguamento del PAT. alla LR. n. 14/2017 non è possibile introdurre negli strumenti urbanistici nuove previsioni che consumino suolo, mentre è consentito dare attuazione a previsioni già contenute nel PI vigente nel limite del 50% della capacità edificatoria complessivamente assegnata dal PAT e comunque entro la quantità massima di suolo trasformabile indicata dalla delibera regionale;
- la quantità di suolo residua consumabile dopo l'approvazione della variante di adeguamento del PAT e fino all'anno 2050 sarà pari a mq. 176.600;
- sono stati modificati alcuni articoli delle NTA del PAT, sostituendo i riferimenti alla SAU con il riferimento alle disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e alla quantità di suolo consumabile stabilite in base alla LR. n. 14/2017;
- nelle NTA è stato inoltre aggiunto un nuovo articolo con il quale il PAT assume le nuove definizioni uniformi di cui all'Intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni ed Enti Locali il 20 ottobre 2016, alla DGR. n. 1896/2017 ed alla DGR. n. 668/2018, recependo altresì le ulteriori definizioni contenute nel Regolamento Edilizio Comunale aventi incidenza urbanistica ai fini della lettura e interpretazione dei parametri e delle quantità contenute nel PAT stesso;
- ai sensi del comma 2, del sopra citato art. 48 ter, della L.R. n. 11/2004, le nuove definizioni aventi incidenza urbanistica, incompatibili con quelle contenute nei regolamenti edilizi e nelle norme tecniche degli strumenti urbanistici vigenti, trovano applicazione a far data dall'efficacia della variante di adeguamento al PAT oggetto della presente delibera;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione della Variante n. 1 al PAT – Piano di Assetto del Territorio del Comune di Salizzole, di adeguamento alle disposizioni per il contenimento del consumo di suolo ai sensi dell'art. 14, della LR. n. 14/2017 e alle definizioni uniformi aventi incidenza urbanistica contenute nel Regolamento Edilizio Comunale ai sensi dell'art. 48 ter della LR. n. 11/2004;

VISTO il comma 10, dell'art. 13, della LR. n. 14/2017, che recita:

10. Entro diciotto mesi dalla pubblicazione nel BUR del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), i comuni approvano la variante di adeguamento allo strumento urbanistico generale secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 14 e, contestualmente alla sua pubblicazione, ne trasmettono copia integrale alla Regione;

VISTO l'art. 14, della L.R. n. 14/2017, che recita:

1. Per le finalità di cui al comma 10 dell'articolo 13:

a) i comuni non dotati di piano di assetto del territorio (PAT), in deroga al divieto di cui all'articolo 48, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, approvano la variante al piano regolatore generale secondo la procedura di cui all'articolo 50, commi 6, 7 e 8 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61;

b) i comuni dotati di PAT, in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e dall'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017", approvano la variante urbanistica secondo la procedura di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

2. Entro otto giorni dall'adozione, la variante al PAT è depositata e resa pubblica presso la sede del comune per trenta giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'avvenuto deposito è data notizia con le modalità di cui all'articolo 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile". Il comune può attuare ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna.

3. Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il consiglio comunale decide sulle stesse e contestualmente approva la variante semplificata.

4. Copia integrale della variante approvata è trasmessa, a fini conoscitivi, all'ente competente all'approvazione del PAT, ed è depositata presso la sede del comune per la libera consultazione.

5. La variante diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nel sito internet del comune;

DATO ATTO che il Comune di Salizzole è dotato di PAT, e pertanto trovano applicazione le procedure semplificate di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, del sopramenzionato art. 14, della LR. n. 14/2017;

VISTE:

- la Legge Regionale n. 11/2004 e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 15/2018;
- la Legge Regionale n. 14/2017;
- il DPR. n. 380/2001 e s.m.i.;
- l'Intesa Governo – Regioni – Autonomie Locali del 20.10.2016;
- la DGR. N. 1896/2017;
- la DGR. N. 668/2018;

ACQUISITI i pareri prescritti dall'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, e dall'art. 25 del Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, qui inseriti a costituire parte integrante del deliberato, e dato atto che sono tutti favorevoli

Con votazione palese, favorevole, unanime, espressa dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

1. DI RITENERE tutto quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI APPROVARE ai sensi dell'art. 14, della LR. n. 14/2017 e dell'art. 48 ter, della LR. n. 11/2004, la "Variante n. 1 al PAT – Piano di Assetto del Territorio del Comune di Salizzole di adeguamento alle disposizioni per il contenimento del consumo di suolo, ai sensi dell'art. 14 della LR. n. 14/2017 e alle definizioni uniformi aventi incidenza urbanistica contenute nel Regolamento Edilizio Comunale, ai sensi dell'art. 48 ter, della LR. n. 11/2004", composta dai seguenti elaborati:
 - Relazione di progetto;
 - Norme Tecniche;
 - Elaborato grafico – Ambiti di urbanizzazione consolidata (LR. n. 14/2017, art. 2);allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante, acquisito agli atti con nota prot. n. 9025 del 11.12.2019 ed integrato in data 01.09.2020 prot. n. 6419, predisposto dal professionista incaricato arch. Emanuela Volta, con studio in Povegliano Veronese (VR);
3. DI DARE ATTO che la quantità massima di suolo consumabile ai sensi della LR. n. 14/2017 e della DGR. n. 668/2018 fino al 2050 è pari a mq. 176.600;
4. DI DARE ATTO che le Norme Tecniche della Variante n. 1 PAT sono state modificate sostituendo i riferimenti alla SAU con il riferimento alle disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e alla quantità di suolo consumabile stabilite in base alla LR. n. 14/2017, e sono state altresì adeguate alle disposizioni contenute nel nuovo Regolamento Edilizio Comunale così come previsto dall'art. 48 ter, della LR. n. 11/2004, assumendo le nuove definizioni uniformi di cui all'Intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni ed Enti Locali il 20 ottobre 2016, alla DGR. n. 1896/2017 ed alla DGR. n. 668/2018, recependo altresì le ulteriori definizioni contenute nel Regolamento Edilizio Comunale aventi incidenza urbanistica ai fini della lettura e interpretazione dei parametri e delle quantità contenute nel PAT stesso;
5. DI DARE ATTO che ai sensi del comma 2, dell'art. 48 ter, della LR. n. 11/2004, le nuove definizioni aventi incidenza urbanistica, incompatibili con quelle contenute nei regolamenti edilizi e nelle norme tecniche degli strumenti urbanistici vigenti, trovano applicazione a far data dall'efficacia della Variante di adeguamento del PAT oggetto del procedimento in corso;
6. DI DARE ATTO che compete al Responsabile del Servizio Edilizia Privata/Urbanistica, di provvedere all'assunzione degli atti conseguenti per dare adeguata pubblicità e pubblicazione del Regolamento approvato;
7. DI DARE ATTO che la presente Variante al PAT diverrà efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune.

La seduta termina alle ore 21:38.

OGGETTO	APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N. 1 AL PAT PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SALIZZOLE DI ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO AI SENSI DELL'ART. 14, DELLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2017, N. 14 E ALLE DEFINIZIONI UNIFORMI AVENTI INCIDENZA URBANISTICA CONTENUTE NEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 48 TER, DELLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004 N. 11.
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL SINDACO
CAMPI ANGELO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL SEGRETARIO COMUNALE
DE PASCALI ALESSANDRO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.